

Codice A1622A

D.D. 19 gennaio 2026, n. 20

Legge 447/1995 e Decreto Legislativo 42/2017. Esito verifica della conformità di corsi di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica. Quarto trimestre 2025.



ATTO DD 20/A1622A/2026

DEL 19/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1622A - Grandi rischi ambientali

OGGETTO: Legge 447/1995 e Decreto Legislativo 42/2017. Esito verifica della conformità di corsi di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica. Quarto trimestre 2025.

Premesso che:

con legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, è stata definita, all’art. 2, comma 6, la figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale, individuando, al successivo comma 7, il presupposto dell’iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica per lo svolgimento della relativa professione;

con decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161” sono stati definiti, al Capo VI, i criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica ed è stato istituito presso il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica sulla base dei dati forniti dalla Regione, che deve verificare il possesso dei requisiti;

all’articolo 22, comma 1, del d.lgs 42/2017 tra i requisiti richiesti per l’iscrizione al suddetto albo, alla lettera b) è previsto anche “aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti” (c.d. “corsi abilitanti”);

il punto 2 dell’allegato 1 del decreto prevede poi che, ai fini dell’aggiornamento professionale, gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 21 devono partecipare, nell’arco di 8 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L’avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Considerato che il d.lgs. 42/2017 pone in capo alla Regione anche la verifica della conformità dei

corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica, previa acquisizione del parere del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all'articolo 23 del decreto medesimo.

Preso atto dei seguenti documenti prodotti dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all'art. 23 del d.lgs. 42/2017:

- Altri indirizzi sull'applicazione del d.lgs. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica - Aggiornamento del 23 novembre 2022;
- Indirizzi interpretativi per l'istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al tavolo tecnico di coordinamento previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017 – Aggiornamento del 22 dicembre 2022;
- Documento operativo per istruttoria ("check list") ai sensi del d.lgs. n. 42/2017 - allegato 2 (art. 22) parte B – Aggiornamento 22 dicembre 2022.

Dato atto che:

- con gli ordini di servizio n. 5210/RIF del 24 aprile 1996 e n. 7539/RIF del 3 luglio 1997, il responsabile dell'allora Settore smaltimento rifiuti e risanamento atmosferico, ha istituito apposito Gruppo di lavoro per la valutazione delle domande per svolgere l'attività di tecnico competente in acustica, e con successivi ordini di servizio n. 7029/22 dell'8 giugno 2007, n. 33552/DB.10.00 del 24 settembre 2010, n. 7373/A1602B del 24 marzo 2017, n. 16731/A1602B del 27 giugno 2019, n. 53965/A1600A del 23 giugno 2020, n. 107383/A1600A del 31 luglio 2023 e n. 85079/A1600A dell'8 maggio 2024, il Direttore della Direzione Ambiente ha modificato la composizione del Gruppo di lavoro sopra citato.

- il suddetto Gruppo di lavoro, nelle sedute convocate per l'esame delle istanze per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica, provvede anche alla verifica di conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica e dei corsi di aggiornamento professionale per gli iscritti all'elenco dei tecnici competenti in acustica, secondo le indicazioni contenute nei documenti prodotti dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all'art. 23 del d.lgs. 42/2017 sopracitati.

Preso atto del verbale n. 126 della seduta del gruppo di lavoro, tenutasi il giorno 13 gennaio 2026, nonché delle schede "Corso di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8 - 8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustici, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 Ottobre 2014, n.161";
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

determina

di accogliere le domande per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica elencate nell'allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1622A - Grandi rischi ambientali)

Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. tabella_dom_accolte_corsi_aggiornam_all_A.pdf

Allegato



¹L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato A – Corsi di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica:

Domande accolte

Identificativo Corso	Ente Organizzatore, Titolo corso
CORSO FOR n. 12/2025	IEC Industrial Engineering Consultants Srl; La nuova norma UNI EN ISO 9612:2025 sulla determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro
CORSO FOR n. 13/2025	IEC Industrial Engineering Consultants Srl; La nuova norma UNI EN ISO 9612:2025 sulla determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro
CORSO FOR n. 14/2025	IEC Industrial Engineering Consultants Srl; RUMORE ESTERNO, MICROCLIMA E VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI INDUSTRIALI: PROBLEMATICHE E SOLUZIONI INTRECCiate
CORSO FOR n. 15/2025	ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CUNEO; Acustica dell'involucro nelle ristrutturazioni e negli edifici nuovi pubblici e privati – Approfondimenti dei CAM Criteri Ambientali Minimi, Casi studio, Modulo III facciate esterne acustiche
CORSO FOR n. 1/2026	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NOVARA; Errori acustici di progettazione e realizzazione degli edifici